



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

COPIA DI ATTO DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 07-11-2019 n. 151

OGGETTO: Atto di indirizzo relativo alla istanza di autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto idroelettrico da realizzarsi nel comune di Montegiorgio. D.lgs 387/2003 art.lo 12. Dopo la Conferenza dei Servizi del 29.10.2019..

L'Anno duemiladiciannove il giorno sette
del mese di novembre alle ore 12:30, nella Residenza Municipale si e' riunita la Giunta Comunale
nelle persone dei Signori:

Cognome	Nome	Carica	Presenza
Ortenzi	Michele	SINDACO	Presente
BACALINI	MARIA GIORDANA	VICE SINDACO	Presente
Petrini	Alan	ASSESSORE	Presente
VITA	MICHELA	ASSESSORE	Presente
MARZIALETTI	LORENA	ASSESSORE	Presente

Presenti: 5

Assenti : 0

Assiste il Segretario Giorgio Mariarosaria

Il presidente, che ha constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata valida la seduta, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Oggetto: Atto di indirizzo relativo alla istanza di autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto idroelettrico da realizzarsi nel comune di Montegiorgio. D.lgs 387/2003 art.10 12. Dopo la Conferenza dei Servizi del 29.10.2019.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

In data 29.10.2019 è stata convocata dalla Regione Marche Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio la conferenza dei servizi per il rilascio dell'Autorizzazione unica, ai sensi dell'art.10 12 del D.lgs 387/2003, necessaria alla realizzazione di un nuovo impianto idroelettrico, per la produzione di energia da fonti rinnovabili, da realizzarsi sul fiume Tenna nel territorio del comune di Montegiorgio;

Con nota del Sindaco del 28.10.2019 prot. n. 14263, è stato delegato il geom. Giorgio Benni in qualità di Responsabile del Servizio Urbanistica-Ambiente ad assumere tutte le decisioni in merito all'intervento in oggetto,

Dal verbale della seduta della Conferenza dei Servizi sopra citata, di seguito riportato, emerge quanto segue:

“(…) L'impianto, come riportato nella Relazione tecnica ha una potenza nominale di kW 514,67, una portata massima di 9,00 m³/s, portata media nominale di 3,71 m³/s. e un salto nominale di 14,15 m. Producibilità media annua stimata 3.742.900 kWh.

L'impianto è collocato presso un salto esistente sul fiume Tenna presso il preesistente sbarramento situato nel territorio comunale di Montegiorgio con le seguenti coordinate: Latitudine 43,0983° N e Longitudine 13,5510° E.

La centrale sarà del tipo ad acqua fluente e prevede il ripristino e ricostruzione della traversa esistente ad oggi danneggiata e la sistemazione della traversa esistente di ml. 63,80 con la realizzazione di una nuova traversa di circa ml.83,00.

Oltre alle opere descritte è prevista la realizzazione di ulteriori infrastrutture necessarie al funzionamento dell'impianto idroelettrico. In particolare le opere di maggior impatto sono :

- La centrale ed il locale quadri, in calcestruzzo che ha una altezza di ml. 19,00 in parte interrata e con dimensioni in pianta di ml. 7,00 x 7,20;
- Passaggio di risalita della ittiofauna in calcestruzzo armato, con il sistema a bacini successivi della lunghezza complessiva di circa ml. 150,00 di larghezza media di ml. 1,50;
- Cabina di consegna composto da due locali delle dimensioni in pianta di ml. 7,70 x 2,50 con altezza di ml. 2,40;
- Sono previste inoltre altre opere a servizio della struttura come meglio descritte nella relazione tecnica allegata al progetto.

Relativamente alle opere di inserimento ambientale la relazione tecnica specifica che non sono individuati particolari elementi che necessitano di mitigazione, poiché le opere saranno per lo più interrate.

Sono previste per la centrale: il rivestimento in legno, rinverdimento delle aree a fine lavori, strade in materiale misto stabilizzato, piantagione di siepi a doppio filare lungo il perimetro della centrale di specie autoctone, verniciatura delle parti metalliche nel colore RAL 6014 o6022.

La cabina Enel esternamente sarà intonaca con finitura da definire e con la messa a dimora nel perimetro del lato campagna di idonee alberature.

Per l'accesso all'area è stato previsto di utilizzare la esistente strada.

Nella seduta è stato dato atto dei pareri rilasciati:

"Ministero dello Sviluppo Economico - DGAT - Ispettorato Territoriale Marche-Umbria – Nota prot. n. 165509 del 24/10/2019, assunta al prot. reg. con n. 1275833/GRM/CRB del 24/10/2019 (Allegato 4):



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Si comunica che la società Picena Energie S.r.l. ha prodotto le Dichiarazioni e le Attestazioni di Conformità ai sensi dell'art. 95, comma 2-bis del D.Lgs. n. 259/2003 per la realizzazione dell'elettrodotto MT/BT, parte in cavo aereo e parte in cavo sotterraneo, con utilizzo di cavi cordati ad elica visibile. Vista la tipologia di cavi utilizzati, la documentazione prodotta sostituisce il nulla osta di competenza.

Discussione

La Conferenza dei Servizi prende atto di quanto comunicato dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio delle Marche – Nota prot. n. 22275 del 25/10/2019, assunta al prot. reg. con n. 1282243/GRM/CRB del 25/10/2019 (Allegato 5):

Esprime ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 parere favorevole in relazione all'esecuzione dell'intervento di cui trattasi nel suo complesso.

Per quanto concerne esclusivamente lo specifico aspetto della tutela del patrimonio archeologico, si ribadisce il parere con le relative prescrizioni già espresso con nota prot. n. 10859 del 05/06/2018.

Discussione

La Conferenza dei Servizi prende atto del parere favorevole espresso dalla Soprintendenza ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004. In merito alla tutela del patrimonio archeologico, il Responsabile del Procedimento precisa che il citato parere prot. n. 10859 del 05/06/2019 è stato rilasciato dalla Soprintendenza nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale, conclusosi con DDPF n. 106 del 18/07/2018 e che, pertanto, le prescrizioni ivi contenute sono state interamente recepite nel sopracitato decreto.

Terminata la lettura dei pareri pervenuti, prende la parola il rappresentante del **Comune di Montegiorgio**.

Vista la vicinanza di un'aviosuperficie a circa 500 m dall'impianto, chiede se il progetto prevede nuove linee elettriche aeree.

Inoltre, per quanto di competenza, precisa quanto segue:

1. considerato che l'intervento in progetto ricade in area classificata dal vigente PRG come area agricola e vista l'esenzione di cui all'art. 60, lett. 3c delle Norme Tecniche del PPAR, contenuta anche nello stesso PRG, si dichiara la conformità urbanistica dell'opera da autorizzare;
2. visto il parere rilasciato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche, si esprime parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 con le seguenti prescrizioni:
 - le opere fuori terra (cabina elettrica e centrale) dovranno essere tinteggiate con colori tenui;
 - la cabina elettrica, nel lato opposto a quello di accesso, dovrà essere schermata con piante autoctone;
 - le aree oggetto di scavo dovranno essere ripristinate dal punto di vista floro-vegetazionale.Tale parere verrà ufficialmente formalizzato.
3. si prende atto dell'importo stimato (100.000,00 €) per la realizzazione delle opere di reinserimento e recupero ambientale al momento della dismissione dell'impianto;
4. quale misura di compensazione ai sensi del punto 14.15 e nel rispetto dell'Allegato 2 delle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al DM 10/09/2010, si richiede la realizzazione di un impianto fotovoltaico in una scuola comunale.

Discussione

In merito alla vicinanza di un'aviosuperficie, il tecnico della società Picena Energia S.r.l. esclude la presenza di una nuova interferenza in quanto, per la connessione dell'impianto idroelettrico alla rete di distribuzione nazionale, in termini di cavi aerei è prevista solamente la sostituzione di un tratto esistente da parte di e-distribuzione S.p.A..

Per quanto riguarda il punto 1, la Conferenza dei Servizi prende atto della conformità urbanistica dell'opera al vigente PRG comunale.

Per quanto riguarda il punto 2, la Conferenza dei Servizi prende atto del parere favorevole espresso e attende quindi la sua formalizzazione.

Per quanto riguarda il punto 3, la Conferenza dei Servizi concorda nel definire in 100.000,00 € l'importo della cauzione che la società Picena Energie S.r.l. dovrà versare a favore del Comune di Montegiorgio prima dell'inizio dei lavori, mediante fidejussione bancaria o assicurativa, a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino dello stato dei luoghi;

Per quanto riguarda il punto 4, il Responsabile del Procedimento evidenzia che la misura di compensazione proposta, così formulata, non è conforme ai criteri elencati nell'allegato 2 delle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al DM 10/09/2010 in quanto non appare



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

determinata tenendo conto delle specifiche caratteristiche dell'impianto e del contesto territoriale, ambientale ed infrastrutturale in cui si colloca. Pertanto tale misura non è accettabile.

Il rappresentante del Comune di Montegiorgio fa presente che la misura di compensazione proposta rientra tra gli interventi di efficienza energetica e di diffusione di installazioni di impianti da fonti rinnovabili previsti nel sopracitato Allegato 2. Si riserva quindi di presentare una relazione contenente una descrizione dettagliata della misura di compensazione proposta e della sua conformità ai criteri di cui all'allegato 2 delle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al DM 10/09/2010.

Il Responsabile del procedimento rileva infine quanto segue:

- a) non viene specificata la potenza attiva nominale del generatore;
- b) nella scheda riassuntiva, tra i vincoli territoriali esistenti, viene segnalato il vincolo idrogeologico; tale vincolo tuttavia non viene riportato né nel Certificato di Destinazione Urbanistica rilasciato dal Comune di Montegiorgio prot. n. 9127 del 05/07/2019 né, nella Relazione paesaggistica di progetto; si chiedono quindi chiarimenti in merito;
- c) in merito al tratto di cavo interrato di connessione tra il punto di produzione ed il punto di consegna, si chiede di specificarne caratteristiche e lunghezza;
- d) la Relazione di impatto elettromagnetico considera solamente il tratto di cavo interrato di connessione tra il punto di produzione ed il punto di consegna; si ritiene opportuno che la relazione valuti gli impatti elettromagnetici dell'opera di connessione nella sua interezza;
- e) i volumi di scavo dettagliati nel documento "Descrizione delle attività di cantiere" non comprendono i volumi di scavo relativi alle opere elettriche e alla sistemazione della strada e del piazzale di accesso; a riguardo si rappresenta che, trattandosi di un cantiere di grandi dimensioni (volumi di scavo > 6000 m³), la gestione delle terre e rocce da scavo dovrà avvenire nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 20-21-22 del DPR n. 120/2017;
- f) non sono stati sufficientemente dettagliati gli interventi previsti sul nuovo tratto della strada di accesso;
- g) i calcoli del volume minimo di invaso riportati nel documento "Verifica di compatibilità ed invarianza idraulica" non tengono conto della nuova strada di accesso e del piazzale, con particolare riferimento ai seguenti dati: superficie fondiaria, superficie impermeabile di progetto e superficie trasformata/livellata.

Riferisce inoltre che, per vie brevi, la PF Tutela del Territorio di Fermo ha confermato la validità ed i contenuti del DDPF n. 7 del 05/03/2019, ritenendo le migliorie progettuali introdotte non sostanziali rispetto al progetto per cui è stata rilasciata la concessione derivare con il suddetto provvedimento.

Precisa infine che sul BUR Marche n. 82 del 17/10/2019 è stato pubblicato l'avviso di cui all'art. 4 della L.R. n. 19/88. Lo stesso avviso è stato pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune di Montegiorgio a partire dal 09/10/2019 per 30 giorni.

Inoltre in data 15/10/2019, mediante raccomandata A/R, è stata trasmessa a tutti i proprietari delle aree interessate dalle opere in progetto la comunicazione ex artt. 11 e 16 del DPR n. 327/2001.

In entrambi i casi non sono ancora conclusi i termini per la presentazione delle osservazioni.

Discussione

Per quanto riguarda il punto a), il rappresentante della società Picena Energie S.r.l. precisa che la potenza attiva nominale del generatore sarà pari a 1200 kW.

Per quanto riguarda il punto b), il rappresentante della società Picena Energie S.r.l. conferma l'assenza di un vincolo idrogeologico nell'area interessata dall'impianto e dalle opere connesse, precisando che quanto riportato nella scheda riassuntiva trattasi di un refuso. A riguardo fa presente inoltre che la realizzazione dell'impianto non comporterà il taglio o l'estirpazione di piante per cui è richiesta l'autorizzazione ai sensi della L.R. n. 6/2005.

Per quanto riguarda i punti c), d) e f) la Conferenza dei Servizi concorda nel richiedere alla società Picena Energie S.r.l. di fornire le precisazioni e gli approfondimenti evidenziati.

Per quanto riguarda i punti e) e g), la Conferenza dei Servizi concorda nel richiedere alla società Picena Energie S.r.l. di fornire gli elaborati rettificati come ivi precisato.

Conclusioni

Sulla base di quanto emerso dall'istruttoria condotta, dai contributi pervenuti e dalla discussione svoltasi, la prima riunione della Conferenza dei Servizi si conclude con la richiesta alla società Picena Energie S.r.l. di trasmettere la seguente documentazione integrativa:



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

- dettagli delle caratteristiche e della lunghezza del tratto di cavo interrato di connessione tra il punto di produzione ed il punto di consegna;
- Relazione di impatto elettromagnetico relativa all'opera di connessione nella sua interezza;
- il documento "Descrizione delle attività di cantiere" con il calcolo dei volumi di scavo comprensivi anche delle opere e infrastrutture connesse all'impianto;
- dettaglio degli interventi previsti sul nuovo tratto della strada di accesso;
- il documento "Verifica di compatibilità ed invarianza idraulica" contenente un nuovo calcolo del volume minimo di invaso che tenga conto anche della nuova strada di accesso e del piazzale.

Il procedimento si intende pertanto sospeso fino alla data di trasmissione della documentazione di cui sopra che dovrà avvenire entro 30 giorni dal ricevimento del presente verbale.

Entro lo stesso termine il Comune di Montegiorgio potrà trasmettere una relazione contenente una descrizione dettagliata della misura di compensazione proposta e della sua conformità ai criteri di cui all'allegato 2 delle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al DM 10/09/2010.

Il Comune di Montegiorgio formalizzerà inoltre il parere favorevole con prescrizioni rilasciato ai fini dell'Autorizzazione Paesaggistica.

Il presente verbale viene trasmesso a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento.

La riunione della Conferenza dei Servizi si conclude alle ore 12.00....."

L'ufficio Urbanistica ha esaminato gli aspetti urbanistico edilizi dell'opera evidenziando quanto segue.

In base al vigente PRG l'area interessata dall'intervento, desumibile dal Certificato di Destinazione urbanistica richiesto dalla ditta per le particelle: 23-73-96-360-36-92 del foglio 52 è per la maggior parte identificata come zona "E" agricola e solo marginalmente ricompresa all'interno di un piano attuativo (part. 360) D1a5.

Le particelle sopra indicate sono sottoposte alla tutela del PPAR "Aree V ad alta percettività visiva, art.lo 39 delle NTA del PRG; Ambiti di tutela dei corsi d'acqua, art.lo 45 delle NTA del PRG, e totalmente ed in parte sottoposti agli ambiti di interesse paesaggistico art.lo 75 delle NTA del PRG. Solo una piccola parte della particella 36 è interessata da vincolo dei versanti con pendenza superiore al 30%, art.lo 48 delle NTA del PRG.

L'area è inoltre interessata dal P.A.I. come area a rischio esondazione (rischio medio) R2 E-21-0027 per la quasi totalità della particella 36 e di parte della particella 23.

Con riferimento al vincolo paesaggistico di cui al D.lgs 42/2004 art.lo 142 comma 1 lettera c) sono interessate le seguenti particelle:

Totalmente le particelle 23-96-36-92,

Parte particella 73

Porzione minima particella 360.

Normativamente l'area è ricompresa :

ART. 27 - ZONE AGRICOLE NORMALI -E1-

1 Tali zone sono destinate esclusivamente all'esercizio delle attività dirette alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed alle altre attività produttive connesse, ivi compreso l'agriturismo e le country house di cui alla legge Regionale n° 9/2006

1.a Nessuna altra nuova costruzione può essere insediata nelle zone agricole, fatta eccezione per gli impianti relativi ad opere di pubblica utilità che dovessero essere necessariamente localizzati in tali zone (cabine elettriche e telefoniche, reti ed impianti per il trasporto energetico, reti ed impianti idrici, fognanti e di gas metano) e per gli impianti tecnologici necessari alle attività estrattive e comunque dirette allo sfruttamento delle risorse del sottosuolo, ove ammesse ed autorizzate.

ART. 41 - ZONE A VINCOLO DI INEDIFICABILITA' TOTALE

3. - versanti



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Sulle aree di versante aventi pendenza assoluta superiore al 30%, sono vietati tutti gli interventi edilizi, nonché qualsiasi impedimento al deflusso delle acque, i riporti ed i movimenti di terreno anche puntuali che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno, salvo le opere relative a progetti di recupero ambientale di cui all'art. 57 delle N.T.A. del P.P.A.R.

Sono ammessi interventi di restauro e ristrutturazione edilizia senza aumento di volume ai sensi dell'art. 31 della legge n° 457/78 e s.m.i e DPR 380/01 e s.m.i..

4. - corsi d'acqua

In queste zone valgono le prescrizioni di base permanenti di cui all'art. 29 delle NTA del PPAR.

Nella fascia contigua di mt. 10, a partire dalle sponde o dal piede esterno dell'argine è vietata l'aratura di profondità superiore a cm. 50.

All'interno del corpo idrico è vietata qualunque trasformazione, manomissione, immissione dei reflui non depurati, salvo gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico limitatamente alla pulizia del letto fluviale, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche ed alla realizzazione delle eventuali opere di attraversamento sia viarie che impiantistiche. I lavori di pulizia fluviale (eliminazione di piante ed arbusti, di depositi fangosi, e l'eventuale riprofilatura dell'alveo) possono essere eseguiti solo nel caso di documentata e grave ostruzione dell'alveo al deflusso delle acque e comunque senza alterare l'ambiente fluviale, qualora vi siano insediate specie faunistiche e/o botaniche protette o di evidente valore paesaggistico.

Per i corsi d'acqua, nei tratti esterni alle aree urbanizzate, di cui all'art. 27, è fissata una zona di rispetto inedificabile per lato, avente i seguenti valori

Classe 1	mt 100
Classe 2	mt 50
Classe 3	mt 35

Dove sono ammessi esclusivamente interventi di recupero ambientale, di cui all'art. 57, nonché l'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali, le opere di attraversamento sia viarie che impiantistiche e i lagoni di accumulo a fini irrigui realizzati all'interno degli ambiti di tutela dei corsi d'acqua di 2a e 3a classe.

ART. 43 - VINCOLI VARI E RETI TECNOLOGICHE

1. Ancorché non indicate dal PRG le aree sottoposte a vincolo ambientale (idrogeologico, archeologico, monumentale, paesistico e floristico) sono assoggettate alle relative normative di legge Nazionali e Regionali.

2. Impianti a rete ed impianti tecnologici pubblici e/o di servizio pubblico

Nelle zone interessate dal passaggio di elettrodotti, metanodotti e principali collettori fognanti valgono, per l'edificazione le norme stabilite dalle regolamentazioni di legge in merito.

La messa in opera di impianti tecnologici a rete sotterranei deve preferibilmente evitare la variazione e/o l'alterazione del flusso delle acque superficiali. Qualora l'intervento ne preveda qualche modifica deve essere indicato il nuovo andamento garantendo che le variazioni siano in armonia con il normale deflusso delle acque.

Nelle zone agricole E2, la messa in opera di impianti tecnologici a rete o puntuali di qualsiasi servizio, fuori terra dovrà comunque essere sottoposta alle procedure di Verifica di Compatibilità Ambientale, dovrà essere evitata la realizzazione di tali impianti nell'ambito di 50m. dai punti panoramici individuati dal PRG. Ai fini della procedura di progettazione, il PRG stabilisce che la messa in opera di tali impianti nell'ambito del territorio è da considerarsi di rilevante trasformazione nei casi previsti dal PPAR e successive modificazioni.

3. L'installazione di ripetitori ed antenne per telecomunicazioni dovranno rispettare inoltre le norme sulla sicurezza fissate dalla ASL competente. Tali interventi se realizzati con tralicci o pali superiori a 12 metri di altezza in aree non esenti dal PPAR, vengono considerata di rilevante trasformazione del territorio e sono quindi assoggettati alla procedure previste dal PPAR. (VCA di competenza regionale)

In tutti i casi i progetti per ripetitori o antenna per telecomunicazioni, sono sottoposti a Verifica della Compatibilità Ambientale ed alle conseguenti procedure. (VCA di competenza comunale)

4. Qualsiasi installazione che comporti pali o tralicci superiori a 18 ml di altezza anche in aree esenti va sottoposto alla VCA.

ART. 45 - AMBITI DI TUTELA INTEGRALE DEI CORSI D'ACQUA

1. Il PRG individua i corsi d'acqua principali e secondari e delimita cartograficamente i relativi ambiti di tutela integrale.

2. All'interno di tali ambiti di tutela sono vietati:

a - ogni nuova edificazione, nonché l'ampliamento degli edifici esistenti, con l'esclusione degli ampliamenti degli edifici rurali fino ad un massimo del 20% della volumetria dell'edificio esistente;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

b - l'abbattimento della vegetazione arbustiva e dell'alto fusto esistente, tranne le essenze infestanti e le piante di tipo produttivo-industriale; resta salvo quanto regolamentato dalla L.R. 8/87 e successive integrazioni e modificazioni nonché quanto previsto dalla L.R. 34/87 e s.m.i per il solo miglioramento delle tartufaie controllate;

c - il transito con mezzi motorizzati fuori delle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio e privati esistenti, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agro-silvo-pastorale;

d - l'allestimento di impianti, di percorsi o di tracciati per attività da esercitarsi con mezzi motorizzati;

e - l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, esclusa la segnaletica stradale e quella turistica di cui alla circolare del Ministero LL.PP. 9 febbraio 1979, n° 400;

f - l'apertura di nuove cave e l'ampliamento di quelle esistenti; nelle cavi esistenti si applicano le seguenti norme:

f1- in quelle autorizzate ai sensi della L.R. 37/80 e s.m.i , è consentita la prosecuzione dell'attività estrattiva nei soli limiti dell'autorizzazione e fino all'attuazione del progetto di risanamento e sistemazione dell'area; non potrà essere autorizzata nessuna ulteriore prosecuzione dell'attività estrattiva;

f2- nelle aree interessate dalle cave dismesse sono ammessi progetti di recupero ambientale ai sensi dell'art. 57 delle NTA del PPAR;

g - la realizzazione di depositi e di stoccaggi di materiali non agricoli;

h - la costruzione di recinzioni delle proprietà se non con siepi e materiali di tipo e colori tradizionali, (reti, legno e muratura per cm 30 dal suolo) salvo le recinzioni temporanee a servizio delle attività agro-silvo-pastorali e le recinzioni a servizio di colture specializzate che richiedono la protezione da specie faunistiche particolari;

i - all'interno del corpo idrico qualunque trasformazione, manomissione, immissione dei reflui non depurati, salvo gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico limitatamente alla pulizia del letto fluviale, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione delle opere di attraversamento sia varie che impiantistiche; i lavori di pulizia fluviale (eliminazione di piante e arbusti, di depositi fangosi e l'eventuale riprofilatura dell'alveo) possono essere eseguiti solo nei casi di documentata e grave ostruzione dell'alveo al deflusso delle acque e comunque senza alterare l'ambiente fluviale qualora vi siano insediate specie faunistiche e/o botaniche protette o di evidente valore paesaggistico;

l - nella fascia contigua di ml 10 a partire dalle sponde o dal piede esterno dell'argine, l'aratura di profondità superiore a cm 50.

m - le opere di mobilità e gli impianti tecnologici fuori terra, indicati all'art. 45 delle NTA del PPAR,

n - i movimenti di terra per superfici superiori a mq 5.000 che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno salvo che per le opere relative ai progetti di recupero ambientale, di cui all'Art. 57 delle NTA del PPAR; sono fatti salvi i lagoni di accumulo sui corsi d'acqua, a fini irrigui, con esclusione dei corsi d'acqua principali (Fiumi Tenna e canali irrigui).

3. *Per gli edifici esistenti che ricadono in tali ambiti di tutela sono consentiti gli interventi di recupero di cui all'Art. 31 della L. 457/78 e s.m.i compresa la ristrutturazione edilizia senza aumento di volume.*

ART. 46 - AMBITO DI RISPETTO FLUVIALE

1. *Si intendono le aree agricole della piana alluvionale del Tenna, di maggior valore paesistico-ambientale e sono quelle parti del territorio che conservano ancora le caratteristiche peculiari del paesaggio agrario ed alcuni segni visibili della struttura agricola e delle alberature originarie fluviali e ripariali. Tali aree sono preordinate a far parte di un parco fluviale del Tenna*

L'attuazione del parco fluviale è subordinata alla redazione di un progetto intercomunale o comunale, finalizzato alla riqualificazione ambientale dell'area, e potrà prevedere una parziale fruizione sociale dell'area da realizzarsi con percorsi pedonali ed aree per lo sport e lo svago e piccole attrezzature per il tempo libero ed il ristoro. Tali previsioni saranno definite nel progetto stesso; tale progetto, per quanto concerne sia le sistemazioni generali dell'area, che le ipotizzate infrastrutture, non costituiranno variante al PRG, ma strumento di pianificazione attuativa del medesimo.

2. *Restano comunque fissati i seguenti limiti massimi per le attrezzature, di cui sopra in aggiunta agli edifici esistenti comunque utilizzati per tali usi, pari a:*

IT 60,00 mq/Ha sino ad un massimo di 200 mq

H max 4,50 ml

Per le norme sulle distanze, si applicano quelle delle zone agricole.

3. *Per tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente o di nuova edificazione, ai sensi e nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli precedenti, ricadenti nella parte del territorio agricolo che il PRG classifica come " Area di rispetto fluviale", valgono in aggiunta alla normativa specifica, le seguenti norme, fatte salve le eventuali diverse e specifiche previsioni che saranno contenute nel progetto di parco fluviale:*

è consentita la realizzazione, sui fondi di pertinenza degli edifici e nel rispetto delle distanze e degli indici di cui al precedente articolo 27, di strutture aperte e non coperte per lo svago e il tempo libero quali piscine, campi da gioco (tennis, calcetto, bocce), maneggi, ecc. e di strutture precarie ed amovibili quali tende pergole; tali aree e manufatti potranno occupare una superficie complessiva massima non superiore al 10% del fondo con un massimo assoluto di mq 800; essi dovranno essere inseriti in un'area, di



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

superficie pari ad almeno il doppio di quella occupata da tali strutture, che dovrà essere sistemata secondo le modalità di riqualificazione del sistema ambientale nelle aree agricole di cui all'Art.28;

ART. 60 - VEGETAZIONE RIPARIALE

1. *La vegetazione ripariale è quella che si insedia lungo le rive dei fiumi e dei corsi d'acqua minori: è caratterizzata da elementi sia arbustivi che arborei che rivestono particolare importanza sia dal punto di vista naturalistico che di difesa del suolo. Nelle tavole di indagine e di progetto sono state individuate le zone in cui sono presenti esempi significativi di tale tipo di vegetazione.*

2. *Ai fini di tutelare tale componente del paesaggio oltre quanto previsto dall'Art. 37 del PPAR si stabiliscono le seguenti norme:*
- è costituita una fascia di rispetto dal limite esterno di tale vegetazione di metri 3 all'interno della quale non sono consentite lavorazioni profonde del suolo, accensione di fuochi, movimenti di terreno che provochino mutamenti del profilo della successione degli strati, interventi di captazione delle acque che pregiudichino la sopravvivenza delle specie igrofile.
- l'utilizzo della vegetazione e la ripulitura degli alvei sono interventi consentiti ma deve esserne fatta comunicazione al Sindaco e/o agli uffici competenti con cui si renda nota la superficie su cui si intende intervenire e gli scopi per cui si procede al taglio.
Le operazioni possono essere iniziate dopo 40 giorni dalla comunicazione nel caso in cui non si sia ricevuta nessuna risposta

3. *I proprietari di terreni adiacenti ai corsi d'acqua sono tenuti all'esecuzione delle seguenti operazioni:*
- nei casi in cui manifestamente la vegetazione sia stata ridotta per messa a coltura, vi è l'obbligo di lasciare incolta la superficie sottratta in modo da favorire l'instaurarsi delle specie spontanee;
- nei casi in cui non sia stata messa a coltura ma la vegetazione si presenti in uno stato di degradazione o di eccessivo diradamento, è obbligo eseguire delle piantagioni con essenze autoctone idonee, secondo le indicazioni delle tabelle allegate.

ART. 75 - AMBITI DI INTERESSE PAESAGGISTICO

1. *Il presente PRG definisce e individua nelle tavole di progetto P. 3.1 e P. 3.2 ai sensi dell'art. 43 delle NTA del PPAR della Regione Marche, i punti panoramici e le strade panoramiche del territorio di Montegiorgio, completando il censimento eseguito in sede di redazione del PPAR La tutela e salvaguardia di questi punti e percorsi si realizza attraverso le prescrizioni di base permanenti di cui all'art. 43 delle Norme citate, e precisamente:*

- Lungo le strade è vietata l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, esclusa la segnaletica stradale e quella turistica di modeste dimensioni ai sensi della Circolare ministeriale n° 400/1979.
- Lungo le strade di cui al presente comma ed in quelle comprese nei punti panoramici, le fasce di rispetto indicate dal D.lgs 30.04.1992 n° 285 sono aumentate del 50%, mentre per le strade non classificate ai sensi del citato Decreto si applica una fascia di rispetto minima di 20 ml.

E' fatto comunque salvo il disposto della L. R. 34/1975 se ed in quanto applicabile.

Entro gli ambiti di interesse paesaggistico valgono le stesse prescrizioni e possibilità di intervento indicate nell'Art. 28 delle presenti NTA.

Sulla base di quanto riportato, l'intervento richiesto risulta in totale contrasto con le norme enunciate.

L'unica condizione per poter rimuovere i vincoli e le condizioni urbanistiche richiamate è stabilita dal D.lgs 387/2003 art.12 comma 1 che recita: "Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti..."

Alla luce della normativa ad oggi in vigore il parere favorevole, relativamente ai soli aspetti urbanistici, per la realizzazione dell'opera e al superamento dei vincoli presenti, derivanti dall'adeguamento del PRG al P.P.A.R. è condizionata al riconoscimento della infrastruttura quale opera di pubblica utilità, anche sulla base delle esenzioni previste dalle NTA del PRG all'art.1086....

ART. 86 - ESENZIONI

1. *Le norme stabilite per gli ambiti di tutela definitivi delle categorie costitutive del paesaggio di cui agli articoli precedenti, in conformità dell'art. 60 delle NTA del PPAR, non si applicano per:*



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

1) le opere relative ad interventi dichiarati indifferibili ed urgenti, conseguenti a norme o provvedimenti statali o regionali emanati a seguito di calamità naturali od avversità atmosferiche di carattere eccezionale nonché a situazioni di emergenza connessa a fenomeni di grave inquinamento ambientale o ad interventi per la salvaguardia della pubblica incolumità;

2) le seguenti opere, oltre a quelle già comprese nel precedente punto:

2a) le opere pubbliche, i metanodotti, le opere connesse, nonché quelle di interesse pubblico realizzate dalla TELECOM, dall'ENEL o simili, previa verifica di compatibilità ambientale ai sensi degli art. 63 bis e ter del PPAR.

Sono comprese nel regime delle esenzioni anche le eventuali varianti urbanistiche adottate dai comuni ai sensi dell'ex art. 1 della Legge 1/78 e s.m.i. e dell'ex art. 3 della Legge 291/71 e s.m.i., necessarie per la localizzazione delle predette opere pubbliche;

2b) gli impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, centrali e container telefonici, cabine di decompressione del gas e simili;

2c) i monumenti commemorativi civili e religiosi, di modesta entità, nonché le opere ricadenti nelle zone cimiteriali;

2d) opere ed interventi a carattere temporaneo connessi all'attività di ricerca ed esplorazione di idrocarburi e di risorse geotermiche;

2e) gli impianti a fune, le antenne, i ripetitori, previa verifica di compatibilità ambientale ai sensi degli art. 63 bis e ter del PPAR.

Sono incluse nel regime delle esenzioni le varianti urbanistiche conseguenti le procedure di cui all'art. 3 bis della L. 441/87 e s.m.i. Le relative opere sono soggette alla verifica di compatibilità ambientale di cui ai citati art. 63 bis e ter;

3) le opere necessarie all'adeguamento degli impianti esistenti di smaltimento dei rifiuti alle disposizioni del DPR 152/2006;

Sono incluse nel regime delle esenzioni le varianti urbanistiche conseguenti le procedure di cui all'art. 3 bis della L. 441/87 e s.m.i. Le relative opere sono soggette alla verifica di compatibilità ambientale di cui ai citati art. 63 bis e ter;

4) gli interventi previsti dagli art. 31 e 32 della Legge 28 febbraio 1985, n° 47 e s.m.i.;

5) gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo nonché di ristrutturazione edilizia,

così come definiti dall'art. 31 della L. 457/78 e s.m.i. e di consolidamento statico che non alterino la sagoma ed il volume degli

edifici;

6) gli impianti zootecnici ed opere connesse, gli impianti agricoli destinati alla produzione, lavorazione, conservazione, commercializzazione dei prodotti per i quali è stato concesso un finanziamento pubblico alla data di entrata in vigore del piano;

7) gli impianti zootecnici approvati ai sensi del regolamento CEE 797/85 e s.m.i., previa verifica di compatibilità ambientale da effettuarsi con le modalità di cui agli articoli 63 bis e ter;

8) gli ampliamenti delle abitazioni rurali conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, di medesima caratteristica tipologica, fino ad un massimo del 20% della volumetria dell'edificio esistente.

9) Sono esenti dalla verifica del PPAR le aree urbanizzate, così come definite al quinto comma dell'art. 27 e comunque sono fatte salve le aree urbanizzate relative alle zone omogenee A, B, e D di completamento rispondenti ai requisiti di cui all'art. 2 lettera b) del D.M. 1444/68 anche se altrimenti denominate e le zone F già prevalentemente urbanizzate. Inoltre sono fatti salvi i piani attuativi ricompresi all'interno del PRG vigente già convenzionati.

ART. 87 - INTERVENTI DI RILEVANTE TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO

1. Si considerano interventi di rilevante trasformazione del territorio (art. 45 NTA del P.P.A.R.):

a - le opere di mobilità: nuovi tracciati stradali o rilevanti modifiche di quelli esistenti, tranne le opere di manutenzione o di ampliamento- adeguamento delle sedi, autostrade, ferrovie, filovie, impianti a fune, interporti, aeroporti e aviosuperfici;

b - le opere fluviali, marittime, costiere, e portuali;

c - le opere tecnologiche: elettrodotti, gasdotti, captazioni, acquedotti, depuratori, serbatoi, antenne, ripetitori e simili;

d - le attività estrattive e le opere connesse;

e - le discariche per rifiuti solidi e fanghi;

f - le opere di trasformazione e bonifica agraria.

La localizzazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di cui al precedente comma devono osservare le modalità progettuali e le procedure di cui ai successivi articoli 63 bis e ter delle NTA del PPAR, atte ad assicurare il rispetto delle preesistenze e dei valori paesistico-ambientali messi in evidenza dal PPAR.

Non sono da considerare interventi di rilevante trasformazione del territorio le opere o i lavori che, pur rientrando nelle categorie su indicate, risultano di modesta entità e tali da non modificare i caratteri costitutivi del contesto paesistico-ambientale o della singola risorsa.

Rispetto a tale problematica relativa all'art. 87 delle NTA va rilevato che in base all' art. 21, comma 7 della Lr 7/2004, " Le prescrizioni di cui agli articoli 45, 63 bis e 63 ter delle NTA del P.P.A.R. , nonché le corrispondenti prescrizioni dei P.R.G. dei comuni adeguati al P.P.A.R., cessano di avere applicazione alla data di entrata in vigore della presente legge". Con questa norma, gli interventi che il P.P.A.R. definiva di "rilevante trasformazione territoriale" sono ricondotti a quelli che in base agli allegati A1, A2, B1, B2 sono



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

assoggettati a VIA. La procedura di Via diviene l'unico momento di verifica della compatibilità ambientale delle nuove tecnologie per lo sfruttamento di energie rinnovabili e, conseguentemente, la soglia dimensionale al di sotto della quale non si procede a VIA assume il carattere di elemento discriminante.

Interferenze con il PTC, Nulle. Seppur convocata la Provincia di Fermo non ha partecipato alla conferenza e non ha neppure inviato il parere con riferimento alla conformità dell'opera al PTC approvato con delibera di Consiglio Provinciale N°10 del 19/04/2013 e adottato, ai sensi dell'art.25 della legge regionale N°34/1992 e ss.mm.

Chiariti gli aspetti urbanistico edilizi e ribadito che:

- Gli impianti che sono al di sotto della soglia di VIA godono delle esenzioni sopra richiamate trattandosi di opere di pubblica utilità indifferibili ed urgenti (art. 12, comma 1, D.lgs. 387/2003) e, conseguentemente, possono essere ubicati anche in aree che lo strumento urbanistico sottopone al regime della "tutela integrale". Per quelli sopra soglia è la procedura di VIA (nel caso di specie esclusa) a stabilire i termini della compatibilità ambientale;
- Gli impianti possono essere ubicati ovunque, indipendentemente dai vincoli di destinazione d'uso degli strumenti urbanistici comunali (zone agricole, zone di completamento o di espansione residenziale o produttiva, zone destinate alla viabilità, zone destinate agli standard urbanistici) in quanto l'autorizzazione unica *"costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico"* (art.12, comma 3 e 7, D.lgs 387/2003). Tali condizioni normative sovraordinate delimitano il campo di scelta "obbligato" in materia urbanistica e paesaggistica (visto anche il parere favorevole della Soprintendenza) dei comuni.
- Dal punto di vista paesaggistico, tenuto conto del parere vincolante della Soprintendenza e delle verifiche paesaggistiche effettuate nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale, conclusosi con DDPF n. 106 del 18/07/2018.

Occorre rilevare, invece, con riferimento all'impatto che l'opera genera nell'ambiente e nel contesto urbano e nella vita quotidiana dei cittadini Montegiorgiesi, che nessuna normativa vieta al comune di evidenziare le criticità che la progettazione pone e di proporre un eventuale veto alla realizzazione dell'opera da realizzare, a prescindere dalle possibili opere compensative.

L'amministrazione, infatti, è chiamata a tutelare, affinché la vita quotidiana possa beneficiare al massimo delle migliori condizioni di vivibilità, gli interessi delle comunità che rappresenta e la salute dei cittadini, costituzionalmente tutelata.

Con il presente atto di indirizzo, da riportare in sede di Conferenza dei Servizi, si vuole porre, pertanto, l'attenzione su alcune problematiche connesse alla realizzazione dell'opera, sotto il profilo ambientale e di impatto nel contesto urbano, che non è stato possibile evidenziare con puntualità prima della Conferenza dei Servizi del 29.10.2019, considerata anche la tempistica della convocazione e il breve lasso di tempo intercorso, insufficiente per una puntuale disamina di tutti gli aspetti che tale opera comporterebbe per il territorio.

1) In primo luogo, sono emerse delle contraddizioni nella progettazione che occorre rilevare e riguardano la strada di accesso all'area di cantiere.

Trattasi di Strada a servizio delle cave attive esistenti, poste a pochi metri dal nuovo impianto idroelettrico proposto, la cui realizzazione è stata concessa a titolo provvisorio come da autorizzazione del 18.11.2018 rep. 846, solo ed esclusivamente per la coltivazione delle cave e non per altri scopi.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Il ripristino dell'area dovrà avvenire a conclusione del rinterro delle stesse e quindi ogni eventuale servitù eventualmente proposta non avrebbe valenza dal punto di vista giuridico vista la provvisorietà dell'opera.

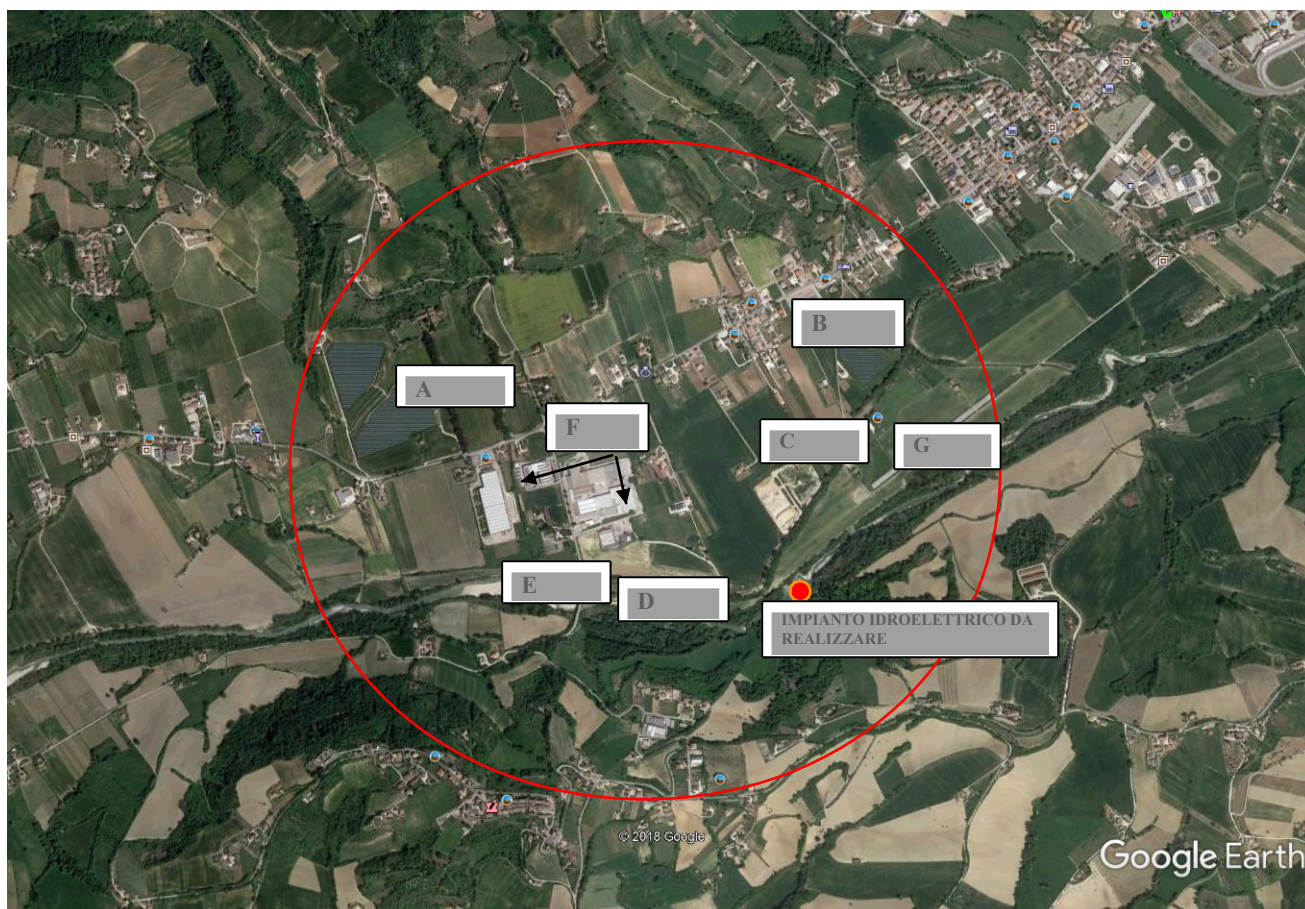
Vi è inoltre un altro aspetto che nella progettazione non è stato considerato e che questa amministrazione ritiene rilevante ai fini di un corretto inquadramento dell'intero progetto e dell'eventuale cantierabilità dell'opera e della sua manutenzione.

La strada di accesso all'area del cantiere in cui si dovrà realizzare l'opera (particelle 142-238 e 235 del foglio 52) è di proprietà comunale; come sopra evidenziato, non trattandosi di strada pubblica ma semplicemente di servizio e temporanea alla coltivazione delle cave, ogni suo utilizzo avrebbe dovuto essere prioritariamente richiesto dalla ditta Piceno Energie srl. al Comune di Montegiorgio.

Ad oggi la progettazione dell'opera proposta è priva di qualsiasi accesso.

2) Nella progettazione e relazione tecnica, le criticità che l'opera avrà nel contesto urbano e ambientale sono in larga parte sottovalutate e poco considerate.

L'area interessata posta lungo il bacino della Media Valle del Tenna si colloca nella direttrice Piane di Montegiorgio-Belmonte Piceno lungo la S.P. 161 "Castagneto" in cui sono state realizzate nel corso degli anni le seguenti attività:



In un raggio di circa 500/1000 ml. sono concentrati :

A) Un impianto Fotovoltaico da 5MW



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

B) Un impianto Fotovoltaico da 1 MW

C) Due cave di ghiaia

D) Un ecocentro e centro di Riuso

E) Una Centrale Enel

F) Due industrie per la lavorazione e produzione di oggettistica per la casa Metaltex e Filplast oltre ad una fabbrica per calzature per complessivi mq. 58.000 di superficie lavorativa e circa 400 unità lavorative

G) Una Aviopista

Una concentrazione non solo di infrastrutture ma anche di attività produttive fortemente innovative e con un numero di addetti complessivi che varia dalle 400/500 unità, pone forti problemi di inquinamento atmosferico di sicurezza stradale e di notevole impatto sulla intera comunità.

Criticità che troverebbero, nelle fasi di realizzazione dell'opera, prevista in dodici mesi, un peggioramento considerevole delle attuali condizioni per la movimentazione dei numerosi mezzi previsti per l'esecuzione dei lavori.

E' da rilevare, inoltre, che la strada di accesso alla Provinciale 161 "Castagneto" non offre garanzie di sicurezza, per le sue ridotte dimensioni, tali da poter sopportare un traffico costante di mezzi d'opera anche per la presenza nell'area limitrofa dell' Ecocentro comunale e del Centro di Riuso intercomunale, aperto tutti i giorni ai cittadini di Montegiorgio e dei comuni limitrofi.

Condizione questa che comporterebbe in primo luogo una presenza costante di personale addetto alla viabilità della pubblica amministrazione che attualmente e anche in futuro, non è e non sarà disponibile oltre alle problematiche ambientali che diventerebbero insostenibili.

Se poi aggiungiamo che gli impianti idroelettrici utilizzano, come risorsa naturale, l'acqua per produrre energia elettrica rinnovabile si pone un evidente problema, legato al rilascio del minimo deflusso vitale MDV necessario a garantire l'equilibrio biologico che non risulta nella progettazione descritto e chiarito a sufficienza.

La realizzazione dell'impianto inoltre comporterà inevitabilmente una variazione dell'abitato fluviale, creando così un impatto importante sulla fauna ittica locale.

Problematica ambientale che si manifesterà maggiormente nella fase di costruzione dell'opera, sussistendo il rischio che le opere di scavo causino dissesti e problemi di stabilità, con gravi e irreversibili ripercussioni per l'ecosistema fluviale e ripariale.

3) In considerazione della tipologia della centrale e delle opere da realizzare devono essere considerati inoltre gli impatti ambientali relativi alle interferenze con la qualità dell'aria facendo riferimento alle diverse fasi dell'intervento.

E' intuibile che durante le fasi di cantiere la presenza di nuovi flussi di traffico leggero e pesante relativo al transito del personale addetto al cantiere e degli autocarri previsti per il trasporto dei materiali provenienti dagli scavi, nonché l'attività dei mezzi di cantiere comporteranno un aumento delle emissioni in atmosfera di composti inquinanti.

A tal fine, stime eseguite su cantieri di dimensioni simili rispetto a quello in oggetto hanno rivelato aumenti emissivi nell'ordine di 2-3 punti percentuali rispetto al "fondo" ordinario per quanto riguarda CO, NOx e COV (composti organici volatili).



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Più rilevante risulta il contributo delle polveri derivanti dalla movimentazione del materiale che sono caratterizzate da capacità diffusiva variabile anche in funzione delle condizioni atmosferiche.

Il fattore “scavo”, infatti, presenta incidenze rilevanti sia sulle componenti ambientali geologiche ed idrogeologiche sia sulle componenti ambientali legate alla qualità dell’aria che andranno ad aggravare la situazione già in atto.

Sulla base delle considerazioni sin qui enunciate, a parere di questa Amministrazione, l’introduzione della tecnologia idroelettrica in un territorio, se pur da parte di soggetti in possesso di una consolidata esperienza, deve essere preceduta da un’analisi integrata e condivisa con i cittadini del territorio e con l’Amministrazione interessata, delle caratteristiche ingegneristiche dell’opera, dei risvolti e delle opportunità economiche correlate all’attività, dell’impatto ambientale dell’opera sia nella fase di realizzazione che nel corso del funzionamento, della capacità dell’ecosistema di assorbire l’inevitabile disturbo, e da un’attenta programmazione delle procedure di valutazione e realizzazione dell’impianto.

Nel caso di specie, quest’attività preparatoria di informazione e condivisione con il territorio, non è minimamente avvenuta.

Non negando alla scelta delle fonti rinnovabili il merito di dare un forte impulso allo sviluppo sostenibile, si ritiene però che al paesaggio e all’ambiente deve essere riconosciuta una valenza essenziale e determinante e di equilibrio tra patrimonio naturale e culturale, riflesso dell’identità e della diversità quale risorsa economica creatrice di posti di lavoro e legata allo sviluppo di un turismo sostenibile.

L’analisi del territorio operata con la variante al PRG ha portato a definire, tra l’altro, il sistema dei punti panoramici la base per la percezione degli elementi identitari del paesaggio locale, delle aree di tutela di tali punti e dei coni ottici che delimitano gli scenari percepibili e costituiscono la struttura delle aree di maggior pregio ambientale del territorio comunale

Come evidenziato dagli urbanisti, L’evoluzione delle tecniche di produzione e delle prassi in materia di pianificazione territoriale, urbanistica, trasporti, reti, turismo e svaghi e, più generalmente, i cambiamenti economici mondiali continuano, in molti casi, ad accelerare le trasformazioni dei paesaggi.

Le politiche e gli strumenti che hanno un impatto sul territorio devono tener conto delle esigenze della popolazione relative alla qualità dello specifico ambiente di vita, al mantenimento e alla tutela delle biodiversità.

La compiutezza di una valutazione complessiva non può prescindere, quindi, dalla totale indifferenza rispetto all’intorno e al presente in cui l’opera dovrà o potrà essere realizzata.

Non da meno non può ignorarsi l’impatto dell’opera sotto il profilo turistico e paesaggistico.

Sull’area infatti insiste un percorso naturalistico, molto apprezzato dai residenti e dai turisti per passeggiate all’aria aperta, alla scoperta della natura e della bellezza del territorio.

Per questo l’Amministrazione Comunale, con la presente delibera di Giunta Comunale ritiene, in considerazione anche delle valutazioni espresse in premessa, di esprimere parere contrario alla realizzazione dell’impianto in questione per le seguenti motivazioni:

- Non è possibile concedere l’utilizzo delle aree di proprietà comunale per accedere al cantiere;
- L’area interessata è sottoposta a servitù, ad esclusivo uso del cantiere riguardante la coltivazione delle cavi esistenti come per altro autorizzato;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

- le operazioni relative alla realizzazione dell'opera, la movimentazione dei mezzi, previste per un periodo che è stato stimato in dodici mesi inciderebbero profondamente e in negativo sul traffico interno alla strada comunale e su quella provinciale, già interessata da un notevole flusso di traffico soprattutto per la presenza di fabbriche come la Metaltex, la Filplast e la ditta Luna che sommano un numero di maestranza che va oltre le quattrocento unità.
- l'opera è di forte impatto ambientale e turistico e pertanto contraria ai principi di tutela del territorio di esclusiva competenza di questa amministrazione ed in conformità alle linee guida della Commissione Europea del 18.06.2018 " Guida alla produzione di energia idroelettrica nel rispetto della normativa UE sulla tutela della natura"

Relativamente agli aspetti compensativi proposti in sede di Conferenza dei Servizi, anche se non determinanti ai fini del presente parere negativo, si ribadisce inoltre la non condivisibilità di quanto affermato dagli organi regionali sulla base della lettura sistematica della normativa vigente e delle seguenti considerazioni:

Come noto, il D. lgs. n. 79/1999, nel dare piena attuazione alla direttiva 1996/92/Ce, ha recepito i principi di liberalizzazione ed apertura del mercato dell'energia, disponendo che le attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica sono libere attività di impresa, come tali non soggette a concessione amministrativa, ma a mera autorizzazione.

La distinzione è di fondamentale importanza: mentre nell'ambito delle concessioni l'Ente Pubblico può richiedere la corresponsione di un corrispettivo per l'attribuzione di specifiche facoltà/diritti a un soggetto appositamente individuato, le autorizzazioni amministrative sono rilasciate unicamente in presenza dei presupposti e requisiti di legge.

Pertanto, le autorizzazioni non possono essere subordinate al pagamento di corrispettivi, fermo restando la possibilità dell'Amministrazione di dettare eventuali prescrizioni e/o misure di riequilibrio, **volte a garantire la corretta ponderazione di tutti gli interessi pubblici e privati sottesi al procedimento.**

In tale cornice si inseriscono tutti i successivi interventi della legislazione di settore e della giurisprudenza costituzionale.

In particolare, il D.lgs. n. 387/2003 ha fatto propri tali principi e, dopo aver stabilito che la costruzione ed esercizio di impianti rinnovabili è soggetta a sola autorizzazione unica regionale (optando per un regime autorizzativo puro) ha specificato espressamente la regola generale sopra enunciata, stabilendo che "l'autorizzazione non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e delle province" (art. 12, comma 6).

Tale previsione va letta in via sistematica unitamente all'art. 1, co. 4, lett. f), l. n. 239/2004, a tenore del quale lo Stato e le Regioni garantiscono "l'adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche, nei limiti consentiti dalle caratteristiche fisiche e geografiche delle singole regioni, prevedendo eventuali misure di compensazione **e di riequilibrio ambientale e territoriale** qualora esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale, con esclusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili".

La Corte costituzionale, con decisione n. 383/2005, **ha ritenuto illegittima l'esclusione da misure compensative degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, dettando tuttavia una specifica**



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

interpretazione dell'art. 1, c. 4 della L. 239/1994: possono essere imposte misure compensative di carattere ambientale e territoriale, ma non possono essere meramente patrimoniali e sono comunque limitate ai casi in cui ricorrano tutti gli altri presupposti indicati nel citato art. 1, co. 4, lett. f) (i.e. "concentrazioni territoriali di attività, impianti ed infrastrutture ad elevato impatto territoriale") (in senso conforme, Corte Cost. n. 248/2006).

Tale enunciato trova conferma anche nelle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili approvate con DM 10 settembre 2010, segnatamente nel punto 1.1 e 13.4, secondo cui per l'attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non è dovuto alcun corrispettivo monetario in favore dei Comuni, **mentre l'autorizzazione unica può prevedere l'individuazione di misure compensative, a carattere non meramente patrimoniale, in favore degli stessi Comuni e da orientare su interventi di miglioramento ambientale correlati alla mitigazione degli impatti riconducibili al progetto, ad interventi di efficienza energetica, di diffusione di installazioni di impianti a fonti rinnovabili e di sensibilizzazione della cittadinanza sui predetti temi**, nel rispetto dei seguenti criteri: a) non dà luogo a misure compensative, in modo automatico, la semplice circostanza che venga realizzato un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, a prescindere da ogni considerazione sulle sue caratteristiche e dimensioni e dal suo impatto sull'ambiente; b) le "misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale sono determinate in riferimento a "concentrazioni territoriali di attività, impianti ed infrastrutture ad elevato impatto territoriale, con specifico riguardo alle opere in questione; c) le misure compensative devono essere concrete e realistiche, cioè determinate tenendo conto delle specifiche caratteristiche dell'impianto e del suo specifico impatto ambientale e territoriale.

E' proprio in base alle considerazioni sopra esposte che si ritiene e si ribadisce che le opere compensative non di carattere patrimoniale possano riguardare non solo gli aspetti ambientali riconducibili all'opera da realizzare ma anche ad interventi di efficienza energetica, di diffusione e installazione di impianti a fonti rinnovabili e di sensibilizzazione della cittadinanza o, per seguire la consulta, che parla di opere a carattere TERRITORIALE, ricomprendendo in ciò tutto quello che è attinente alle fonti rinnovabili.

Non è pensabile che un'opera privata, ancorché, di interesse pubblico e come tale valutata in deroga a tutte le normative urbanistico - edilizie e paesaggistiche, possa anche scaricare i costi sociali della sua realizzazione sulla intera collettività senza che questa possa in alcun motivo "pretendere" il rispetto del proprio territorio e/o un eventuale ristoro non patrimoniale ma in termini di opere atte ad alleviare i costi sociali che la collettività sopporta per gestire servizi primari, quali cultura, istruzione, attività sportive e/o servizi alla persona.

Infine si ritiene, qualora, la Regione Marche voglia autorizzare la costruzione dell'impianto, che la fidejussione di €. 100.000,00 debba essere adeguata annualmente almeno al 5%.

Per tutto quanto esposto,

il Sindaco

propone alla G.M., fatti salvi i pareri favorevoli dal punto di vista urbanistico e paesaggistico espressi nella seduta del 29.10.2019, **di esprimere parere contrario in sede di Conferenza dei Servizi finale alla realizzazione della centrale idroelettrica in comune di Montegiorgio** da parte della società Picena Energie srl, con sede in Roma in via Flaminia 1229, e, pertanto,;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

- Di non concedere l'utilizzo delle aree di proprietà comunale per accedere al cantiere e all'area dove dovrà essere realizzato l'impianto in quanto non previste nella progettazione proposta;
- Di considerare la strada sottoposta a servitù, strada ad esclusivo uso del cantiere riguardante la coltivazione delle cave esistenti come per altro autorizzato in sede di autorizzazione;
- Di ritenere che le operazioni relative alla realizzazione dell'opera, la consistente movimentazione dei mezzi, previste per un periodo che è stato stimato in dodici mesi, incidano profondamente e in modo totalmente negativo sul traffico interno alla strada comunale e su quella provinciale già interessata da un notevole flusso di auto e mezzi pesanti, anche in considerazione della presenza di impianti industriali come la Metaltex, la Filplast e attività come la ditta Luna che sommano un numero di maestranza che va oltre le quattrocento unità.
- Di ritenere l'opera di forte impatto ambientale e pertanto contraria ai principi di tutela del territorio di esclusiva competenza di questa amministrazione conformemente alle linee guida della Commissione Europea del 18.06.2018 "Guida alla produzione di energia idroelettrica nel rispetto della normativa UE sulla tutela della natura";
- Di considerare, contrariamente a quanto sostenuto dalla Regione Marche in sede di Conferenza dei Servizi, che le eventuali opere compensative possono ricomprendere sicuramente non prestazioni patrimoniali ma bensì opere riguardanti aspetti territoriali e finalizzate all'uso di fonti rinnovabili atte a garantire un uso consapevole dell'energia rinnovabile da parte dei cittadini.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerata la proposta sopra descritta meritevole di approvazione anche per i motivi nella stessa meglio evidenziati;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'adozione del conseguente atto deliberativo;

Dato atto dell'acquisizione dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis dello stesso Decreto Legislativo n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio per quanto concerne la regolarità tecnica e la conformità amministrativa dell'atto;

Visto l'art. 6bis della 241 del 1990;

Con votazione palese unanime;

DELIBERA

1. Di richiamare ed approvare la proposta che precede quale parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente atto, anche ai fini della motivazione dello stesso.

2. Di esprimere parere contrario in sede di Conferenza dei Servizi finale alla realizzazione della centrale idroelettrica in comune di Montegiorgio da parte della società Picena Energie srl, con sede in Roma in via Flaminia 1229.

3. Di non concedere l'utilizzo delle aree di proprietà comunale per accedere al cantiere e all'area dove dovrà essere realizzato l'impianto in quanto non previste nella progettazione proposta.

4. Di considerare la strada sottoposta a servitù, strada ad esclusivo uso del cantiere riguardante la coltivazione delle cave esistenti come per altro autorizzato in sede di autorizzazione;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

5. Di ritenere che le operazioni relative alla realizzazione dell'opera, la consistente movimentazione dei mezzi, previste per un periodo che è stato stimato in dodici mesi, incidano profondamente e in modo totalmente negativo sul traffico interno alla strada comunale e su quella provinciale già interessata da un notevole flusso di auto e mezzi pesanti, anche in considerazione della presenza di impianti industriali come la Metaltex, la Filplast e attività come la ditta Luna che sommano un numero di maestranza che va oltre le quattrocento unità;

6. Di ritenere l'opera di forte impatto ambientale e turistico e pertanto contraria ai principi di tutela del territorio di esclusiva competenza di questa amministrazione conformemente alle linee guida della Commissione Europea del 18.06.2018 "Guida alla produzione di energia idroelettrica nel rispetto della normativa UE sulla tutela della natura".

7. Di considerare, contrariamente a quanto sostenuto dalla Regione Marche in sede di Conferenza dei Servizi, che le eventuali opere compensative possono ricomprendere sicuramente non prestazioni patrimoniali ma bensì opere riguardanti aspetti territoriali e finalizzate all'uso di fonti rinnovabili atte a garantire un uso consapevole dell'energia rinnovabile da parte dei cittadini.

In relazione all'urgenza che tale provvedimento riveste, tenuto conto dell'approssimarsi della prossima seduta della Conferenza di Servizi e della necessità di provvedere alla trasmissione del Presente atto alla Regione;

Con separata e successiva, palese ed unanime votazione,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del IV comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo n. 267/2000.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Pareri ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA il sottoscritto Responsabile del Servizio Interessato esprime **PARERE Favorevole** in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, lì 04-11-2019

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Geom. Giorgio Benni
(Firma all'originale)

Pareri ex art. 147 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime **PARERE Favorevole** di regolarità tecnica e si attestano la **REGOLARITA'** e la **CORRETTEZZA** dell'azione amministrativa in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, lì 04-11-2019

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Geom. Giorgio Benni
(Firma all'originale)

Si rilascia e si esprime **parere Favorevole** di regolarità contabile e si attesta la **copertura finanziaria** in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, lì 04-11-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Geom. Giorgio Benni
(Firma all'originale)



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Mariarosaria Giorgio

II PRESIDENTE

F.to Michele Ortenzi

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)
In data 20-11-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Giorgio Mariarosaria

La presente delibera, a norma dell'art. 134 del Decreto Legislativo n° 267/2000 e' divenuta esecutiva in data 07-11-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Giorgio Mariarosaria

Copia della presente deliberazione viene trasmessa agli uffici competenti

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all' Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) dal 20-11-2019 al 05-12-2019 per 15 giorni consecutivi, senza reclami e opposizioni.

Montegiorgio li

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Giorgio Mariarosaria

.....

Il presente atto è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Montegiorgio, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Giorgio Mariarosaria